



CITTÀ DI VENARIA REALE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE, TENDE SOLARI E BACHECHE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALI, PRODUTTIVE E DIREZIONALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

*Approvato con.D.C.C.n.65 del 18/03/2003
Modificato con D.C.C.n.13 del 12/02/2004
Modificato con D.C.S. n.11 del 26/2/2015
Aggiornato con D.G.C. n. 67 del 7/3/2023*

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'impiego e l'esposizione di insegne di esercizio, tende solari, targhe, bacheche e vetrofanie, così come definite al successivo articolo 2, per attività commerciali, produttive e direzionali, all'interno del Centro abitato di Venaria Reale, così come definito con D.G.C. n. 975 del 30/11/93. Sono inoltre recepite ed attuate, nei relativi ambiti territoriali di competenza, le norme contenute nel "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. n. 285/92), nel relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" (D.P.R. n. 495/92 e s.m. ed i.), a cui si fa riferimento per quanto non riportato nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni generali

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce propria, diretta, riflessa o non luminosa.
2. Si definisce "**targa**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività cui si riferisce. E' utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso.
3. Si definisce "**bachecca**" il manufatto applicato a muro, finalizzato all'esposizione di merci o all'esposizione di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistica, tramite applicazioni per sovrapposizione all'interno della stessa.
4. Si definisce "**vetrofania**" una pellicola di carta gommata adesiva, variamente disegnata e colorata, che si applica come decorazione a vetrine e simili.
5. Si definiscono "**tende solari di esercizio**" i manufatti mobili o semimobili con o senza messaggi pubblicitari, formate da un telaio metallico rivestito da tessuti o altri materiali, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi. Le tende possono essere dotate di fianchetti removibili.

Articolo 3 - Ambiti territoriali di intervento

1. I confini e quindi i limiti territoriali di applicazione della presente disciplina sono evidenziati nella cartografia allegata alla deliberazione di "*delimitazione del centro abitato*" approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 975 in data 30/11/93.
2. Tale delimitazione evidenzia gli ambiti di competenza del Comune di Venaria Reale ed i limiti entro i quali vengono applicate le diverse disposizioni relative alle modalità di impiego ed esposizione dei manufatti oggetto del presente Regolamento.
3. Il territorio comunale, suddiviso nella zonizzazione di cui al successivo *articolo 4*, individua, in conformità al *comma 1* e per la corretta applicazione della presente disciplina, i seguenti fondamentali ambiti di competenza (vedere tavola allegata):

- centro abitato;
 - zone esterne al centro abitato.
4. Con il presente Regolamento il Comune si avvale della facoltà di stabilire le caratteristiche e le norme relative alle modalità di impiego ed esposizione delle insegne di esercizio, di targhe, tende solari di esercizio, bacheche e vetrofanie da installare all'interno del centro abitato; per quanto concerne le *zone esterne al centro abitato* sono recepite ed attuate le disposizioni contenute nel *“Nuovo Codice della Strada”*, e relativo *“Regolamento di esecuzione e di attuazione”* e s.m. ed i..

Articolo 4 - Suddivisione del territorio

1. Per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento nonché ai fini del rispetto della scena urbana e del suo arredo, il territorio comunale è suddiviso nelle zone omogenee sotto descritte.

zona “A”: nucleo urbano di antica origine (centro storico)
zona “B”: restante parte del centro abitato
zona “C”: zone e/o centri commerciali
zona “D”: zone industriali e/o artigianali
zona “E”: area agricole
zona “F”: zona Parco (Area Attrezzata e Area Pre-Parco).

2. Qualora zone del territorio comunale dovessero cambiare destinazione urbanistica, esse potranno essere inserite, ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, nella Zona omogenea dalle caratteristiche tecniche ambientali d'uso architettoniche più somigliante, con semplice provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 5 - Classificazione delle strade

1. Per la classificazione delle strade si fa riferimento alle indicazioni del *“Nuovo Codice della Strada”* e s.m. ed i. e al Piano Urbano del Traffico approvato con D.C.C. n. 25 del 12/3/2007, come segue:

A - Autostrade
B - Strade extraurbane principali
C - Strade extraurbane secondarie
D - Strade urbane di scorrimento
E - Strade urbane di quartiere
F - Strade locali

Articolo 6 - Criteri generali di inserimento

1. Le insegne di esercizio, le targhe, le tende solari di esercizio e le bacheche devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e saldamente ancorate a muro.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione, per i manufatti oggetto del presente Regolamento, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.

3. Le insegne di esercizio installate nelle vetrine o sulle porte d'ingresso delle attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, devono sempre mantenere sgombra una superficie tale da fornire al locale una luce effettiva pari ad 1/8 della superficie del locale.
4. L'impiego di insegne di esercizio posizionate sul prospetto dell'edificio in cui è ubicata l'attività ammette la possibilità di installarne altre nelle pertinenze accessorie (cortili, giardini, ecc...) e viceversa, comunque sempre nel rispetto dei limiti di superficie consentiti per le singole zone.
5. Ad eccezione della zona A, è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio sui tetti, pensiline e recinzioni in tutto il territorio solo nei fabbricati ad esclusiva destinazione produttiva commerciale, direzionale, turistico-recettiva.
6. E' vietato collocare insegne di esercizio oltre il 2° piano fuori terra, nelle zone A - B - E - F.
7. Le dimensioni delle insegne di esercizio sono calcolate considerando l'area occupata da un rettangolo circoscritto all'insegna stessa. Non potranno essere scomposte le superfici relative ad ogni carattere alfanumerico o gruppi di esso.
8. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", lungo le strade o in vista di essa è vietato collocare insegne di esercizio, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono, altresì, vietate le insegne rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
9. Le insegne luminose, per luce propria o per luce indiretta, poste dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
Le insegne di esercizio luminose devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa soprattutto in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Per tali insegne si rimanda alla normativa specifica vigente.

Articolo 7 - Caratteristiche e posizionamento delle INSEGNE all'interno del centro abitato

Insegne frontali

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente. Devono essere rispettati altresì i seguenti criteri:

1. Le insegne di esercizio frontali non devono superare complessivamente la superficie totale di 10 mq per ogni esercizio, fatte salve le ulteriori limitazioni dimensionali specifiche previste nelle singole zone.

2. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio frontali, collocate sopra la vetrina, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2 m rispetto a quella del piano pavimento. Per le insegne frontali, collocate tra le vetrine e cosiddette a "scudo", si ammette una quota da terra inferiore a 2 m, purché le stesse non creino intralcio al passaggio pedonale o veicolare. E' prescritta inoltre una sporgenza massima per le insegne a scudo di 5 cm e l'assenza di spigoli vivi. Le insegne a scudo non potranno superare le dimensioni di 1 x 1 m e non potranno essere in numero superiore a una tra due vetrine adiacenti. Qualora venga richiesta la collocazione di un'insegna a scudo tra due vetrine di esercizi diversi, dovrà essere acquisito l'assenso del titolare dell'esercizio adiacente.
3. E' consentito l'uso di insegne con sagome volumetriche, purché il punto di massima sporgenza dalla facciata non superi i 50 cm al centro dell'insegna e 20 cm ai lati.
4. Saranno conteggiate nella superficie ammissibile le insegne collocate all'interno della vetrina e visibili dall'esterno.

Insegne a bandiera

Le insegne a bandiera devono essere installate in corrispondenza dell'esercizio e devono altresì rispettare i seguenti criteri:

1. La distanza dal bordo verticale esterno, rispetto bordo della corsia carrabile non può essere inferiore a 50 cm.
2. Se posizionate su percorsi esclusivamente pedonali o su marciapiedi dovranno avere un'altezza minima da terra di 2,50 m, misurate dal loro punto più basso.
3. Se installate su strade prive di marciapiede dovranno essere poste in opera ad almeno 4,50 m dal suolo, misurate dal loro punto più basso e avere sporgenza massima di 1 m.
4. Le insegne non devono superare la superficie totale di 3 mq, fatte salve le ulteriori limitazioni dimensionali specifiche previste nelle singole zone.
5. Qualora l'insegna superi la quota del piano pavimento del solaio sovrastante l'esercizio, dovrà essere acquisito l'assenso scritto del proprietario dell'immobile soprastante.
6. Le insegne devono essere installate ad una distanza minima dalle intersezioni stradali non inferiore a 5 m, fatte salvo deroghe, da verificarsi di volta in volta per ogni singolo caso ed esclusivamente se le stesse non generano confusione o pericolo con la cartellonistica stradale esistente o con gli impianti semaforici.

Insegne di esercizio su palo

In alternativa alle insegne frontali e a bandiera è consentita l'installazione di insegne di esercizio su palo poste *parallelamente o perpendicolarmente* al senso di marcia dei veicoli, con le seguenti limitazioni:

1. che siano installate su suolo privato
2. che non debordino oltre il confine della proprietà privata
3. che la superficie massima sia =< 10 mq se parallele al senso di marcia e =< 3 mq se perpendicolari al senso di marcia

4. che siano installate ad una distanza minima dalle intersezioni stradali non inferiore a 5 m, fatte salvo deroghe, da verificarsi di volta in volta per ogni singolo caso ed esclusivamente se le stesse non generano confusione o pericolo con la cartellonistica stradale esistente o con gli impianti semaforici.

Articolo 8 - Posizionamento e caratteristiche delle VETROFANIE all'interno del centro abitato

1. Sono soggette al rilascio di Autorizzazione le vetrofanie complessivamente di superficie superiore a 0,50 mq installate internamente ed esternamente alla vetrina dell'esercizio commerciale e che risultano visibili dalla pubblica via.
Tali vetrofanie rientrano nel calcolo della superficie delle insegne frontali.

Articolo 9 - Caratteristiche e posizionamento delle TARGHE all'interno del centro abitato

1. Le targhe, sia professionali che di esercizio, devono essere contenute nelle dimensioni massime di 50 x 50 cm.
2. Le targhe suddette dovranno essere collocate lateralmente agli accessi, o sullo stipite degli stessi, purché non si compromettano eventuali fregi o decorazioni.
3. Ad eccezione della zona A, nella quale vengono applicati i disposti di cui al Capo II art. 16 del presente Regolamento, le targhe possono essere realizzate in qualunque materiale purché compatibile con un corretto inserimento architettonico, previo parere favorevole della Commissione Tecnica della Pubblicità.
4. Nel caso di nuove installazioni, in presenza di targhe esistenti, dovranno essere adeguate a queste ultime per dimensioni, forma e colore.

Articolo 10 - Posizionamento e caratteristiche delle TENDE SOLARI DI ESERCIZIO all'interno del centro abitato

1. L'installazione di tende solari per attività commerciali, produttive e direzionali è ammessa all'interno del centro abitato negli affacci sulle pubbliche vie qualora esista il marciapiede oppure se l'affaccio prospetta su uno spazio pedonale.
2. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi dovranno avere, nel punto più basso, un'altezza minima dalla quota marciapiede di 2,20 m compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed aggetto di almeno di 20 cm inferiore alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a 1 m.
3. La distanza minima del manufatto dalle intersezioni stradali non potrà essere inferiore a 5 m e lo stesso non dovrà ingenerare confusione con la cartellonistica stradale esistente e con gli impianti semaforici, né creare disturbo alla visibilità e alla circolazione stradale. Saranno ammesse deroghe alla distanza minima di 5 m dalle intersezioni stradali, da verificarsi di volta in volta per ogni singolo caso, solo ed esclusivamente se le stesse non generano confusione o pericolo con la cartellonistica stradale esistente o con gli impianti semaforici.
4. Le tende potranno essere collocate internamente al vano vetrina, o al di sopra del predetto vano, e non potranno comprendere più vetrine.

5. Le tende devono essere retrattili.
6. Nel caso in cui la richiesta sia riferita ad un fabbricato dove sono già presenti altre tende, autorizzate ai sensi del presente regolamento, il richiedente deve uniformarsi alle tipologie e ai colori esistenti.

Articolo 11 - Posizionamento e caratteristiche delle BACHECHE all'interno del centro abitato

1. Gli esercizi di ristorazione, e gli esercizi commerciali hanno la facoltà di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi o pubblicità o relative merci in apposite strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria d'ingresso all'esercizio. Tuttavia, in casi particolari, nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una bachecca sulla facciata, a lato dell'ingresso dell'attività commerciale, rispettando il limite massimo di 2 mq di superficie e lo sporto massimo non superiore a 10 cm e l'assenza di spigoli vivi, realizzata di qualsiasi materiale, purché compatibile con l'inserimento ambientale.
2. Le bacheche non potranno essere in numero superiore a una tra due vetrine adiacenti. Qualora venga richiesta la collocazione di una bachecca tra due vetrine di esercizi diversi, dovrà essere acquisito l'assenso del titolare dell'esercizio adiacente.
3. Nel caso in cui la richiesta sia riferita ad un fabbricato dove sono già presenti altre bacheche, autorizzate ai sensi del presente Regolamento, il richiedente deve uniformarsi alla tipologia, ai colori e al materiale esistente.

Articolo 12 - Ubicazione delle INSEGNE nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocate insegne di esercizio la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di *tipo C, D, E ed F*, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di *tipo A e B*, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie delle insegne di esercizio sono comprese quelle attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altre insegne di esercizio abbinate alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del presente Regolamento.
4. Le percentuali di cui al comma 1 sono comprensive, oltre alle superfici delle insegne di esercizio, di quelle degli altri mezzi pubblicitari consentiti.
5. Per le strade di *tipo D ed E* è necessario che la pubblicità esposta nelle aree e stazioni di cui al presente articolo, siano oggetto di un'unica progettazione in modo di consentire, oltre alle valutazioni di carattere urbanistico-ambientale, quelle relative alle dimensioni, caratteristiche e tipologie delle aree e stazioni stesse.

Capo II – INSEGNE DI ESERCIZIO DA INSTALLARE NELLE ZONE “A” (CENTRO STORICO)

Articolo 13 - *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni aggiuntive di cui al presente Capo sono applicate alle insegne di esercizio, alle targhe, alle tende e alle bacheche da installare nella zona A), centro storico, come delimitato nella tavola unica allegata, fatte salvo eventuali differenti ed aggiuntive prescrizioni derivanti dal previsto Piano del Colore.

Articolo 14 - *Ulteriori limitazioni e divieti per il posizionamento delle INSEGNE DI ESERCIZIO*

Nel centro storico e sui fabbricati sottoposti a vincolo, ad eccezione di quanto previsto da specifici progetti fatti propri dall’Amministrazione Comunale, per l’installazione di insegne sia frontali che a bandiera, si devono rispettare le seguenti prescrizioni, oltre che le disposizione di cui al Capo I:

1. Le insegne di esercizio frontali non devono superare la superficie di 3 mq per ogni esercizio e non devono sporgere dalla facciata oltre 10 cm
2. Le insegne a bandiera non devono superare le dimensioni di 60 x 60 cm
3. E' vietata l'installazione di insegne a cassonetto, lettere scatolari o con filo luminoso al neon e su supporti plastici
4. E' vietato l'utilizzo di insegne aventi sagoma volumetrica
5. E' vietato l'utilizzo di insegne a messaggio variabile luminoso
6. E' vietato l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza
7. E' vietato l'utilizzo di faretti di tipo industriale per l'illuminazione di insegne
8. E' vietato l'installazione di insegne su palo
9. E' vietata l'installazione di insegne sui tetti, sulle pensiline, sui balconi, sui cornicioni, sulle ringhiere e nelle finestre
10. E' consentita l'installazione di insegne sulle facciate realizzate mediante lettere scatolari in ottone di spessore massimo di 5 cm illuminate, non illuminate o retroilluminate
11. Le insegne a bandiera relative a posti telefonici pubblici, farmacie e servizi di Pronto Soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto, dalla normativa vigente, ed in un solo esemplare. In deroga a quanto previsto nel punto 3) è consentito l'utilizzo di tali insegne solo per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo della “Croce Verde” e del Pronto Soccorso, recanti il simbolo della “Croce Rossa”.

Articolo 15 - *Materiali e indicazioni a carattere estetico per la realizzazione di INSEGNE DI ESERCIZIO*

1. In considerazione del pregevole contesto architettonico della zona in oggetto sono da impiegarsi insegne di esercizio prodotte artigianalmente, definite *artistiche*, dipinte su supporti metallici o su vetro.

2. Per le insegne storiche, di particolare valore artistico e documentaristico è consentito il restauro piuttosto che la sostituzione.
3. Le devantures esistenti non possono essere trasformate.

Articolo 16 - Ulteriori limitazioni e divieti per il posizionamento delle TARGHE

Per la collocazione di targhe si applicano tutte le disposizioni di cui al Capo I, inoltre si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Il materiale per la realizzazione di targhe, sia professionali che di esercizio, da collocarsi su edifici posti in area di conservazione o su edifici vincolati, sono l'ottone e la lamiera verniciata.
2. Sono ammessi altri materiali purché adeguati allo stato dei luoghi, alle preesistenze o storicamente documentati.

Articolo 17 - Ulteriori limitazioni e divieti per il posizionamento delle TENDE SOLARI DI ESERCIZIO

Per la collocazione di tende solari si applicano tutte le disposizioni di cui al Capo I, inoltre si devono rispettare le seguenti le prescrizioni:

1. E' vietata l'installazione di tende negli archi dei portici e sulle facciate di piazza Annunziata
2. E' vietato l'uso di tende a copertura di più aperture
3. E' ammesso l'uso di tende solari di esercizio solo ed esclusivamente nei colori concordati dall'Ufficio Comunale preposto.

Capo III – INSEGNE DI ESERCIZIO DA INSTALLARE NELLE ZONE “C” (COMMERCIALI)

Articolo 18 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni aggiuntive di cui al presente Capo sono applicate alle insegne di esercizio da installare nelle zone commerciali, come delimitate nella tavola unica allegata, limitatamente agli edifici aventi destinazioni d’uso commerciale.

Articolo 19 - Disposizioni varie

1. Le insegne sia frontali che a bandiera non sono soggette a limitazioni dimensionali.
2. Nelle zone di cui al presente Capo è consentito l’uso di insegne di esercizio aventi sagome volumetriche; è altresì consentita l’esposizione delle stesse ad altezze superiori al 2° piano fuori terra, sulla copertura, sulla facciata dell’edificio e nelle pertinenze accessorie.
3. Al fine di semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, le insegne di esercizio installate nei centri commerciali devono essere oggetto di un’unica progettazione riferita all’intero centro o a delimitati settori. In tale progettazione devono, in particolare modo, essere indicate le posizioni e le caratteristiche delle insegne che si intendono collocare; le documentazioni relative ai messaggi pubblicitari da esporre possono essere integrate in tempi successivi.

Capo IV – INSEGNE DI ESERCIZIO DA INSTALLARE NELLE ZONE “D” (ARTIGIANALI/COMMERCIALI)

Articolo 20 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni aggiuntive di cui al presente Capo sono applicate alle insegne di esercizio da installare nelle zone industriali e/o artigianali, come delimitate nella tavola unica allegata

Articolo 21 - Disposizioni varie

1. Le insegne di esercizio installate, nelle zone di cui al presente Capo non devono superare le seguenti superfici massime complessive per ogni attività produttiva:
 - 6 mq per le insegne a bandiera;
 - 20 mq per le insegne frontali.
2. Nelle zone di cui al presente Capo è consentito l’uso di insegne di esercizio aventi sagome volumetriche; è altresì consentita l’esposizione delle stesse ad altezze superiori al 2° piano fuori terra, sulla copertura, sulla facciata dell’edificio e nelle pertinenze accessorie.
3. Le insegne di esercizio posizionate nelle pertinenze accessorie dell’attività non devono sporgere dal filo delle recinzioni; in ogni caso è fatto assoluto divieto di far sporgere le insegne di esercizio sulla pubblica via o sui marciapiedi.

Capo V – INSEGNE DI ESERCIZIO DA INSTALLARE NELLE ZONE “F” (AREE A PARCO)

Articolo 22 - *Disposizioni varie*

1. Le disposizioni aggiuntive del presente Capo sono applicate per la posa in opera di insegne, targhe, tende solari di esercizio e bacheche nelle aree individuate a Parco (Area attrezzata e Area di Pre-Parco, come indicato nella tavola unica allegata).
2. Secondo le disposizioni di cui alla “Il Variante al Piano d’Area del Parco Regionale La Mandria” su tutto il territorio del Parco (Area attrezzata e Area di PreParco) è vietata l’apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatta salva la segnaletica indicante attività economiche e di fruizione che si svolgono nell’Area a Parco”.
3. Le insegne di esercizio installate, nelle zone di cui al presente Capo non devono superare le seguenti superfici massime complessive per ogni attività:
 - 3 mq per le insegne a bandiera;
 - 10 mq per le insegne frontali.

Capo VI – NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 23 - Modalità tecniche di presentazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di insegne, targhe, tende solari, vetrofanie e bacheche la domanda di autorizzazione al Sindaco (su modello prestampato sottoscritto dal richiedente, dal proprietario dei locali e dall'amministratore dello stabile) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - fotocopia documento di identità del richiedente;
 - documentazione fotografica a colori (formato minimo delle fotografie 9 x 12 cm);
 - per le collocazioni su edifici, la documentazione fotografica dovrà essere costituita da fotografie tali da consentire una completa visione del basamento, della facciata ed eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
 - progetto firmato in originale dal richiedente, che comprenda:
 - stralcio di planimetria del P.R.G.C., in quattro copie, con individuati in rosso l'area/fabbricato interessati;
 - bozzetto a *colori*, in quattro copie, dell'insegna con il messaggio da esporre e con indicazioni di quote, materiali e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
 - per le collocazioni su **edificio** rilievo quotato, in quattro copie, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc...); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
 - per le collocazioni su **sedime privato**: rilievo quotato, in quattro copie, in scala non inferiore a 1:100, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 e 13 bis della Legge Regionale 3/4/89, n. 20, nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29/6/39, n. 1497 e nelle categorie di cui alla legge 8/8/85 n. 431, sono subdelegate ai Comuni, purché dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. ed i., le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 490/99 per la posa di insegne, targhe, tende solari e bacheche. Gli interessati devono produrre al Comune Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29/10/99, n. 490 e la seguente documentazione:
 - fotocopia documento di identità del richiedente;
 - documentazione fotografica a colori in sei copie (formato minimo delle fotografie 9 x 12 cm);
 - per le collocazioni su edifici, la documentazione fotografica dovrà essere costituita da fotografie tali da consentire una completa visione del basamento, della facciata ed eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
 - progetto firmato in originale dal richiedente, che comprenda:
 - stralcio di planimetria del P.R.G.C., ed estratto del Piano d'Area in sei copie, con individuati in rosso l'area/fabbricato interessati;
 - bozzetto a *colori*, in sei copie, dell'insegna con il messaggio da esporre e con indicazioni di quote, materiali e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento in sei copie con specifica indicazione dei materiali e colori.
 - per le collocazioni su **edificio** rilievo quotato, in sei copie, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredata dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc...); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
 - per le collocazioni su **sedime privato**: rilievo quotato, in sei copie, in scala non inferiore a 1:100, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici.
3. La documentazione presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, piazza Martiri della Libertà n. 1, verrà esaminata, per verificare la compatibilità con le prescrizioni regolamentari ed, a seguito di parere espresso dalla "Commissione Tecnica per la Pubblicità", sarà rilasciata autorizzazione da parte del Dirigente del Settore che ha predisposto l'istruttoria della pratica stessa.

Articolo 24 - Termine e validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha validità per un periodo massimo di tre anni.

Articolo 25 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi prima della scadenza naturale provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Qualora le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non vengano rispettate l'istanza presentata vale come nuova richiesta e non come rinnovo.
3. Nel caso non si intenda rinnovare l'autorizzazione l'intestatario deve comunicarlo per iscritto entro la scadenza naturale dell'autorizzazione stessa.

Articolo 26 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Oltre ai casi espressamente disciplinati dalla vigente normativa in materia costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - La cessazione dell'attività
 - Il trasferimento dell'attività pubblicizzata in altro luogo
 - L'annullamento, la revoca o l'inesistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
 - La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato all'attività cui esso riferisce
 - La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione
 - Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di rilascio della stessa
 - La mancata manutenzione degli impianti.

Articolo 27 - Voltura e rimozioni

1. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività deve essere presentata comunicazione di rinuncia all'autorizzazione.
2. La denuncia di cessazione dell'attività comporta la rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrativa previste.
3. Entro 90 giorni dalla cessione, modifica e trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura dell'insegna d'esercizio.
4. Per effettuare tale voltura è necessario presentare istanza al Sindaco come da modello da ritirarsi presso l'Ufficio Tecnico preposto. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza dell'autorizzazione e le insegne saranno considerate abusive.

Articolo 28 - Commissione Tecnica per la Pubblicità

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per i manufatti oggetto del presente Regolamento è subordinato a parere di una Commissione Comunale così composta:
 - Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato
 - Responsabile dell'Ufficio Viabilità LL.PP. o suo delegato
 - Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato
 - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia o suo delegatoPresiede la Commissione il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia o suo delegato.
2. Nell'eventualità che uno dei componenti della Commissione Tecnica, di cui al comma precedente, non possa essere presente il giorno della convocazione, dovrà far pervenire all'ufficio incaricato del rilascio dell'autorizzazione, parere scritto di competenza in merito alle pratiche in elenco.
3. La Commissione esamina le domande e la documentazione nell'ordine cronologico di presentazione ed adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità di voti il giudizio definitivo spetta al Presidente della Commissione. Per l'esame delle pratiche per le quali si riterrà opportuno, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli uffici del Comune o di altri Enti Pubblici.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ad un dipendente comunale.
5. Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso motivato ricorso in bollo, indirizzato alla Commissione stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione di parere negativo. L'interessato che abbia richiesto l'audizione personale ha diritto di illustrare i motivi del ricorso. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica con parere negativo sarà archiviata.
6. Nel caso in cui la domanda per nuova installazione di insegne, per variazione della pubblicità e per la voltura in genere, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 23 del presente Regolamento e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la domanda stessa verrà archiviata.

Articolo 29 - Vigilanza

- 1 Gli addetti del Settore Vigilanza muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre agli agenti di Polizia Municipale in virtù della loro generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi e richiedere l'esibizione delle relative autorizzazioni. Possono altresì verificare la conformità delle insegne di esercizio alle predette autorizzazioni ed accertare le infrazioni alle disposizioni regolamentari applicando le sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque non osserva le prescrizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore della violazione ed a proprie spese, di rimuovere tutte le insegne. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al Terzo.
2. A tali effetti, il personale addetto alla vigilanza di cui all'art. 29 del presente Regolamento, rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando le sanzioni.
3. Nello stesso verbale viene disposta la rimozione delle insegne abusive. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, notificato secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provverà ad emettere ordinanza di confisca e distruzione.
5. Il richiedente si impegna ad installare l'insegna solo quando è in possesso di regolare autorizzazione.
6. In assenza di regolare autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.

Articolo 31 - Regolamentazione delle insegne già esistenti

1. Per le insegne installate nel periodo antecedente l'approvazione del presente Regolamento è prevista la deroga alle norme del regime sanzionario di cui all'art. 30.
2. Dalla data di approvazione del Regolamento, per le nuove installazioni non ottemperanti a quanto prescritto, le violazioni saranno sanzionate come previsto al già citato art. 30.